DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'

Art. 7

Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte

Nell'ambito degli accordi di cui all' articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Versione in vigore dal 21 febbraio 2017, non più in vigore dal 22 aprile 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'
Estremi	Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
Capo	I — Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana
Sezione	II — Sicurezza urbana
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sicurezza-delle-citta/art-7-ulteriori-strumenti-e-obiettivi-per-l-attuazione-di-iniziative/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it